

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma (Sezione Terza Bis) con ordinanza n. 13140/2023 Reg. Prov. Coll. Resa nel procedimento n. 8128/2023 Reg. Ric., ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una apposita sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale della Regione Lazio del ricorso R.G. n. 8128/2023 e degli altri atti indicati nella medesima ordinanza.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Sezione Terza Bis), R.G. n. 8128/2023;

2.A) Nome del ricorrente: Prof.ssa Soccorsi Simona;

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

- 1- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, C.F.: 80185250588** in persona del Ministro *pro – tempore*;
- 2- M.I.M. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - U.S.R. PER IL LAZIO C.F.: 97248840585** in persona del Direttore Generale *pro – tempore*;
- 3- LICEO ARTISTICO STATALE “ENZO ROSSI”**, in persona del Dirigente scolastico p.t.;

3) Estremi dei provvedimenti impugnati:

1. Del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 255 del 07/03/2023 con il quale è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A014- Discipline Plastiche, scultoree e scenoplastiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado per la Regione Lazio, conclusiva della procedura straordinaria bandita con Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 1081/2022, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado (**All. n.1 del ricorso principale**) , rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 359 del 29/03/2023, nuovamente rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 947 del 15/06/2023 nella parte in cui tale graduatoria non riporta il nominativo della Prof.ssa Simona Soccorsi e con condanna dell'amministrazione all'inserimento del nominativo della ricorrente nella graduatoria dei vincitori.

Atti sopravvenuti e conseguenti a quelli già impugnati col ricorso principale iscritto al n. 8128/2023 Reg. Ric., già proposto per l'annullamento:

- Della graduatoria definitiva della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A014 - Discipline Plastiche, scultoree e scenoplastiche negli Istituti di Istruzione Secondaria di II Grado per la Regione Lazio, conclusiva della procedura straordinaria bandita con Decreto Direttoriale del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione n. 1081/2022, articolata per regione e classe di concorso, di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché la graduatoria rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 947 del 15/06/2023

- Di ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico e consequenziale nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente (in virtù del punteggio finale totalizzato per titoli, servizi ed esami, nonché in virtù del beneficio di cui all'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex art. 3 L. n. 68/1999 di cui la stessa è titolare come già evidenziato nella domanda del ricorso principale) alla rielaborazione della graduatoria definitiva e alla sua inclusione nella stessa previa retta riserva e/o attribuzione del posto.

3.1) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS.

Come riferito in punto di fatto, ai sensi della tabella di valutazione di cui all'allegato B del bando di concorso, la ricorrente ha legittimamente maturato un punteggio complessivo per titoli di 22,50, stante la dichiarazione di titoli autocertificabili e pertanto correttamente valutabili. Non sussiste per questa ragione alcun onere di produzione degli stessi in capo alla ricorrente. Onere che invece, dal combinato disposto dell'art. 7 del d.d. 1081/2022 e della nota ministeriale n. 28066 del 25/07/2022, insiste in capo a tutti quei candidati in possesso di qualsivoglia titolo non espressamente indicato negli art. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ne deriva che la mancata produzione dei titoli non ricompresi nei predetti articoli comporta la non valutabilità degli stessi ai fini della formazione della graduatoria.

A rigor di logica, se da un lato la procedura impone la produzione dei soli titoli non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, sorge necessariamente in capo alla pubblica amministrazione in qualità di Responsabile della procedura e della Commissione giudicatrice che redige la graduatoria a seguito degli esiti della prova disciplinare e della valutazione dei titoli (art. 9 d.m. 108/2022) il dovere di esercitare un potere di controllo circa quanto effettivamente prodotto o meno, nonché l'obbligo di non valutare ciò che seppur correttamente dichiarato in domanda dai candidati non risulta poi effettivamente prodotto nei tempi e nei modi di cui al già più volte citato combinato disposto di cui all'art. 7 co. 2 del bando n. 1081/2022 e della nota n. 28066 del 25/07/2022.

Condotta questa che se posta in essere dal Responsabile del procedimento amministrativo determina vizi "a cascata" che si riverberano nel tempo sull'intero procedimento comportando l'illegittimità derivata dell'atto finale, nel caso specifico la graduatoria dei vincitori della procedura concorsuale, in quanto l'atto amministrativo di per sé valido in tali casi subisce le conseguenze di invalidità di un altro atto, precedente o presupposto, con il quale sia in toto legato da un nesso di natura procedimentale o da un rapporto di presupposizione.

Nel caso di specie si evince come chiaramente l'amministrazione resistente sia incorsa in tale errore ponendo in essere l'appena descritta condotta. Lo prova il fatto che il candidato collocatosi in posizione numero 15 (ultima posizione utile ai fini dell'assunzione in ruolo) dichiarava in domanda, ma non produceva all'Istituto Enzo Rossi di Roma, il possesso della certificazione di lingua inglese – livello C1, attribuita di 3,75 punti di cui lo stesso ha effettivamente e ingiustamente beneficiato. Si rammenta che la suddetta certificazione non è annoverata tra i documenti autocertificabili come per altro tutti i titoli conseguiti all'estero e/o presso istituzioni non pubbliche come per legge, così come provato dalla schermata dei titoli (**All. n. 12**)

Secondo la tabella di valutazione titoli (cfr. all. n. 4) sez. B.4.12 a tale certificazione viene attribuito un punteggio di 3,75. Vi rientrano tutte quelle certificazioni linguistiche ai sensi del d.m. 3889 del 2012 conseguite presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il predetto decreto precisa che può essere valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera. Da ciò, considerato che successivamente all'istanza di accesso agli atti la P.A odierna resistente ha ritenuto di dover produrre solo quanto concerne la posizione degli ultimi cinque candidati, non può essere escluso che nell'attribuzione del punteggio di tutti i docenti vincitori inseriti in graduatoria non si sia verificata un'analoga e non corretta validazione dei titoli.

Alla luce di ciò, le valutazioni della commissione possono essere illegittime e dannose per il candidato anche quando comportano l'ammissione di altro soggetto che è poi risultato vincitore del concorso, o quando a quello stesso soggetto è stato dato un maggior punteggio sulla base di una errata applicazione del bando (*lex specialis*): anche in tali casi il candidato danneggiato può impugnare la graduatoria nella parte in cui è stato ammesso l'altro soggetto o nella parte in cui questi ha ingiustamente ottenuto i punti necessari a superarlo in graduatoria. Questa è la medesima situazione della Prof.ssa Soccorsi che si vede ingiustamente estromessa dalla graduatoria con un punteggio effettivo di 60,50, a fronte dell'illegittima inclusione di almeno un candidato (vedi il candidato in posizione n. 15 – Prof. Gian Lorenzo Fiume), il cui punteggio decurtato di almeno 3,75 punti, lo collocherebbe in posizione deteriore con punti 58 anziché 61,75, rispetto alla ricorrente.

Ma vi è di più.

Il Prof. Fiume a seguito di tale decurtazione di punteggio verrebbe pertanto estromesso dalla graduatoria dei vincitori con conseguente inserimento della Prof.ssa Soccorsi che ha totalizzato un punteggio pari a 60,50, contro i suoi 58. Risulta pertanto superata la cd. *prova di resistenza* (TAR Lazio, Sez. III S., sent. dell'8 gennaio 2021, n. 249), ovvero la prova che in relazione alle specifiche censure dedotte, dimostra la possibilità per la Prof.ssa Soccorsi di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti.

Inoltre si ribadisce quanto già esplicitato in punto di fatto circa la possibilità per la ricorrente di beneficiare dei titoli di riserva e di preferenza di cui è in possesso, qualora inserita in graduatoria, considerato che alcuno degli altri candidati vincitori possiede titoli di riserva (cfr. all. 1).

Per cui la condotta dell'amministrazione resistente è da considerarsi illegittima.

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONevolezza, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA.

La condotta della Pubblica amministrazione se da prima ha evidenziato una evidente violazione della Lex specialis, integra altresì il profilo di cui all'eccesso di potere considerato come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede, la trasparenza, la diligenza, uguaglianza e buon andamento della p.a.

L'eccesso di potere si configura quindi in presenza di condotte della commissione da ritenersi illegittime, e ciò si verifica ad esempio quando le norme concorsuali vengono applicate apparentemente in modo corretto, ma poi da una attenta analisi risulta che tali decisioni sono irragionevoli, per lo più perché hanno condotto all'esclusione del candidato con una motivazione che appare assente o insufficiente, contraddittoria o comunque illogica, contrastante con i documenti di gara che dimostrano il contrario, di fatto espressiva di una diversità di trattamento se paragonata ai provvedimenti resi a parità di condizioni dalla commissione per altri concorrenti a favore dei quali ha reso un provvedimento più favorevole.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono dunque in palese contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art. 3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa. Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non disparità di trattamento garantendo il rispetto del principio di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa, principi che orientano l'attività della P.A., che rammentiamo essere volta alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Sui motivi aggiunti:

1 - VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLALEX SPECIALIS – L. n. 68/1999 E TITOLO DI RISERVA

Si ribadisce quanto già esplicitato in punto di fatto circa la possibilità per la ricorrente di beneficiare del titolo di riserva di cui è in possesso, qualora inserita in graduatoria, considerato che alcuno degli altri candidati vincitori possiede titoli di riserva (cfr. all. 1).

Si precisa che sebbene nulla sia stato espressamente stabilito nel bando, la questione si intende comunque regolata in virtù del combinato disposto del principio generale di cui all'art. 117 Cost, c.2 let 1) ed m) e della **circolare ministeriale n. 248 prot. n. D1/9889 del 7 novembre 2000 (cfr. all. 16 delle note di replica)** sul collocamento mirato.

All'art.1 e all'art. 18, comma 2 della succitata circolare, vengono indicate le categorie di riservatari. *La prima categoria riguarda le persone disabili cui la legge riserva una quota pari al 7% dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato.* La seconda categoria riguarda gli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate, cui la legge riserva in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, la quota dell'1%. La legge dispone che i soggetti già assunti a norma delle disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie, il cui numero va detratto dalla base di calcolo, sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e sono

altresì computabili a tali fini. Si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi, a copertura della complessiva aliquota di obbligo. Per quanto riguarda la categoria dei disabili, l'idoneità nella procedura concorsuale dà titolo all'assunzione entro il limite dei posti ad essi riservati nel concorso e fino al limite massimo del 50% annualmente assegnabili alle procedure concorsuali.

Ma vi è di più.

L'art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle "categorie protette". La legge distingue i lavoratori appartenenti alle categorie protette in "disabili" e "altre categorie" a cui spettano rispettivamente il 7% e l'1% dei posti. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l'assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa "scavalcare" persone con punteggio più alto.

2- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA.

La condotta della Pubblica amministrazione se da prima ha evidenziato una evidente violazione della Lex specialis, integra altresì il profilo di cui all'eccesso di potere considerato come un vizio di legittimità dell'atto amministrativo che si manifesta nel cattivo uso del potere da parte della Pubblica Amministrazione o nella deviazione del potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede, la trasparenza, la diligenza, uguaglianza e buon andamento della p.a.

L'eccesso di potere si configura quindi in presenza di condotte della commissione da ritenersi illegittime, e ciò si verifica ad esempio quando le norme concorsuali vengono applicate apparentemente in modo corretto, ma poi da una attenta analisi risulta che tali decisioni sono irragionevoli, per lo più perché hanno condotto all'esclusione del candidato con una motivazione che appare assente o insufficiente, contraddittoria o comunque illogica, contrastante con i documenti di gara che dimostrano il contrario, di fatto espressiva di una diversità di trattamento se paragonata ai provvedimenti resi a parità di condizioni dalla commissione per altri concorrenti a favore dei quali ha reso un provvedimento più favorevole.

I provvedimenti impugnati con il presente ricorso si pongono dunque in palese contrasto anche con l'art. 97 della Cost., attesa l'inesistenza dell'interesse pubblico, attuale e concreto. La richiamata norma costituzionale esige, infatti, che la pubblica amministrazione agisca secondo i principi dell'imparzialità – correlato al divieto di porre in essere atti di natura discriminatoria (art.3 della Cost.) – e di buon andamento dell'attività amministrativa. Quest'ultimo principio si concreta in una serie di criteri riconducibili, tutti insieme, ai concetti di efficacia ed efficienza, ai quali sottendono la non disparità di trattamento garantendo il rispetto del principio di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa, principi che orientano l'attività della P.A., che rammentiamo essere volta alla realizzazione dell'interesse pubblico.

Inoltre, in violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di parità, non si riesce a trovare alcuna motivazione razionale per giustificare la scelta di consentire l'accesso al ruolo statale tramite il beneficio della riserva a condizioni assolutamente discriminatorie tra i vari candidati o lasciate completamente al caso e all'alea di scelte azzardate. La legge interpretata nel senso voluto dall'amministrazione, sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 51 e 97 Cost., coi principi di uguaglianza e parità di accesso al lavoro pubblico, di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della p.a., nonché con **l'art.38** Cost. che impone una disciplina legislativa che favorisca e non penalizzi il disabile nell'avviamento al lavoro.

Per cui la condotta dell'amministrazione resistente è da considerarsi illegittima.

In virtù di ciò i gravi vizi succitati inficiano anche la graduatoria rettificata con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. N. 947 del 15/06/2023. Il provvedimento oggi impugnato, pertanto, risulta illegittimo e merita di essere annullato.

4) Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti indicati nella graduatoria allegata e impugnata.

5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca Ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della Sezione Terza Bis del TAR Roma;

6) La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio-Roma con ordinanza n. 13140/2023 Reg. Prov. Coll.

7) Si allegano:

- Testo integrale del ricorso;
- ricorso per motivi aggiunti
- ordinanza n. 13140/2023;
- elenco nominativo dei contro interessati.

Latina, 08.08.2023

Avv. Luana Morelli

Avv. Francesca Pennacchia